

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2023

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.13, con il quale sono state trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, alle sanzioni, al contenzioso ed ai rimborsi della tassa automobilistica; vista la legge regionale Valle d'Aosta 15 maggio 2008, n.9, con la quale è stata disciplinata la gestione della tassa automobilistica regionale e, in particolare l'art.57, comma 4, che autorizza la stipula di appositi protocolli d'intesa con le autorità statali competenti e con gli altri soggetti interessati per disciplinare le procedure per la definizione e il trasferimento dei flussi informativi, nonché le modalità di trasmissione dei dati e di interconnessione tra i relativi archivi; visto il decreto legislativo 20 novembre 2017, n.184, con il quale è stata trasferita alla stessa Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale entro i limiti previsti dalla legislazione statale; visto l'articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, ha previsto l'acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l'evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1814, che ha istituito presso l'ACI il pubblico registro automobilistico; visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 4 gennaio 2023, con la quale viene sottoposta al Comitato Esecutivo la stipula di un Accordo di cooperazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2024, per lo sviluppo e la gestione del nuovo sistema delle tasse automobilistiche regionali, in considerazione del fatto che la soluzione già adottata dalla Regione per la costituzione dell'archivio informatico previsto dalla citata legge regionale n.9/2008 non soddisfa più le esigenze di miglioramento

ed estensione funzionale del medesimo archivio; considerato, in relazione a quanto sopra, che la Regione Valle d'Aosta ha deliberato di stipulare un Accordo di cooperazione con l'ACI per lo sviluppo e la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche tramite il sistema NSTAR, ai fini di una migliore integrazione del proprio sistema informativo con l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche; visto lo schema di Accordo ed il relativo allegato concernente la designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, predisposti in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di prevenzione della corruzione ed in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; tenuto conto che l'Accordo prevede che le due Amministrazioni cooperino, ai sensi dell'art.15 della legge n. 241/1990, allo sviluppo e alla gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche al fine di: - progettare e realizzare un sistema informativo omogeneo ed evoluto, denominato NSTAR, finanziato dall'ACI e già in corso di sviluppo, per la gestione del tributo sia a livello di Archivio nazionale-ANTA, la cui gestione è attribuita all'Ente, che a livello di archivio regionale; - personalizzare il sistema secondo la normativa ed il modello gestionale delle tasse automobilistiche della Regione; - consentire la cooperazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche con l'archivio nazionale ANTA, di cui ne rappresenta una componente essenziale, con l'obiettivo di semplificare e migliorare la complessiva gestione del tributo e conseguire risparmi di spesa; - integrare tale applicativo nel complessivo sistema informativo dell'Amministrazione regionale per la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, assicurandone l'interoperabilità con gli altri sistemi informativi della Regione autonoma Valle d'Aosta e consentendo alla medesima l'utilizzo delle proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi, nel contempo, di quelle offerte dal PRA; considerato che la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'ACI, in qualità di pubbliche amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, perseguono il comune obiettivo di migliorare l'azione amministrativa nell'ambito della complessiva gestione della tassa automobilistica, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, la sinergia e la complementarietà dei processi istituzionali, l'abbattimento dei costi, il consolidamento delle infrastrutture, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità delle banche dati, al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, migliorare i servizi offerti al cittadino, tutelare i contribuenti e gli automobilisti, nonché ottimizzare e razionalizzare la gestione degli archivi e delle banche dati; tenuto conto che, trattandosi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni svolta ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 e dell'art.51, comma 2 *ter*, del decreto legge n.124/2019, convertito dalla legge n.157/2019, la Regione Valle d'Aosta, sulla base della ripartizione delle funzioni operata tra le parti, riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso forfettario dei costi differenziali direttamente connessi alle attività informatiche svolte nei termini previsti dall'Accordo, per un importo complessivo massimo pari ad €56.394 per l'anno 2023 ed €84.591 per l'anno 2024; considerato che eventuali ulteriori attività

richieste ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo stesso costituiranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione per il ristoro di quanto eventualmente anticipato dall'Ente; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Accordo, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all'esercizio 2023, nel competente conto di costo assegnato alla Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali e, per la successiva annualità, verranno imputati al corrispondente conto di costo del relativo esercizio finanziario; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le regioni e le province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; all'unanimità: **autorizza** la stipula, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, dell'articolo 57, comma 4, della legge regionale Valle d'Aosta 15 maggio 2008, n.9, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un Accordo di cooperazione tra l'Ente e la stessa Regione autonoma Valle d'Aosta, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2024, per lo sviluppo e la gestione del nuovo sistema delle tasse automobilistiche regionali, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER LO
SVILUPPO E LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA TASSE
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
(ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)**

Tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito Regione, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, dal Dirigente pro-tempore della Struttura finanze e tributi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito ACI, con sede in Roma, Via Marsala, n. 8, codice fiscale n. 004933410583 e partita IVA 00907501001, in persona del Presidente e legale rappresentante, domiciliato presso la sede dell'Ente, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

Premesso che:

1. il presente Accordo opera nel rispetto:
 - del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” (di seguito “CAD”);
 - del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;
 - del Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- delle Linee Guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del CAD adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’art. 71 del CAD;
- del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2021 – 2023 approvato con Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022;
- delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni approvate con Determinazione AgID n. 115 del 09/05/2019;
- dell’art. 15 della legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) che reca la disciplina generale degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni.

Considerato che:

1. con il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche) sono state trasferite alla Regione Autonoma Valle d’Aosta le funzioni relative alla riscossione, all’accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alla tassa stessa e che con l’art. 5 del D.Lgs. 20 novembre 2017, n. 184 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale” è stata trasferita alla Regione la competenza a disciplinare la tassa automobilistica entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.
2. la disciplina della gestione regionale delle tasse automobilistiche è contemplata nel Titolo II della legge regionale 15 maggio 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010).
3. la Regione ha costituito il proprio archivio regionale delle tasse automobilistiche acquisendo in riuso la soluzione informatica, messa a disposizione dalla Regione Piemonte, provvedendo al suo mantenimento ed evoluzione nel tempo.

4. l'ACI è riconosciuto, con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e senza scopo di lucro preposto a servizi di pubblico interesse.
5. l'ACI riveste un ruolo sempre più fondamentale nella gestione della tassa automobilistica, per effetto di decisioni assunte, in attuazione di norme nazionali, da parte di organismi statali, e che, ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto, l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio:
 - il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) istituito presso l'ACI con R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510;
 - le attività di gestione delle tasse automobilistiche affidate all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome;
 - tutte le attività che potranno essere delegate o affidate all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici.
6. l'ACI, inoltre:
 - applica, incassa e riversa per conto delle province e delle città metropolitane l'imposta provinciale di trascrizione;
 - attraverso il proprio sistema "SINTA" (Sistema Integrato Nazionale Tasse Automobilistiche), diffuso su tutto il territorio nazionale, coopera nella gestione delle tasse automobilistiche con le Regioni Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, con le due Province Autonome di Trento e Bolzano e con l'Agenzia delle Entrate, secondo gli accordi stipulati con le diverse PP.AA.;
 - ha realizzato in collaborazione con AgID un "Hub" denominato "PagoBollo" per l'erogazione di servizi di pagamento della tassa automobilistica verso le Pubbliche Amministrazioni, completamente integrato con la predetta piattaforma, che consente, dal 1° gennaio 2019, di individuare correttamente il soggetto passivo ed il soggetto attivo di imposta, ed effettuare in via esclusiva sulla piattaforma pagoPA, secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del CAD, tutti i pagamenti inerenti la tassa automobilistica;
 - gestisce, ai sensi dell'art. 93-bis, comma 1, del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021 ("Disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022”), il REVE (Registro Veicoli Esteri) utilizzati per la circolazione nel territorio italiano;

- ai sensi del Decreto del 28 settembre 2020, emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisisce, al sistema informativo del PRA, i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo l'individuazione del soggetto attivo e passivo di imposta;
- ai sensi dell'art. 51, commi 1, 2-bis e 2-quater, del decreto-legge n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, ha preso in carico la gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) ed ha ufficializzato tale evento a tutte le Regioni, alle Province Autonome, all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) con nota prot. n. 1087 del 29/03/2022, acquisita agli atti della Regione Valle d'Aosta in pari data al prot. n. 3763. Con tale nota, ha ufficializzato anche la fine della fase della transizione della base dati dal precedente archivio nazionale (SGATA) gestito da Sogei, definitivamente dismesso a far data dal 03/11/2022;
- attraverso ANTA svolge la funzione di integrazione e coordinamento degli archivi regionali e provinciali esistenti e garantisce, qualora richiesto, in forma sussidiaria la gestione della base dati degli archivi di tali enti. ANTA costituisce la somma logica dei dati che l'Agenzia delle Entrate, le Regioni e le Province Autonome devono utilizzare per la gestione del tributo e sviluppa, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile alla riconciliazione delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali, in quanto archivio strutturalmente sovraordinato. ACI ha proceduto a finanziare lo sviluppo del nuovo applicativo, denominato NSTAR, al fine di ottimizzare la gestione e le prestazioni di ANTA, anche per renderlo fruibile ed interoperabile con i sistemi informativi delle Regioni, delle Province Autonome e dell'Agenzia delle Entrate;

- per lo svolgimento delle attività di cui sopra l'ACI dispone di idonea organizzazione amministrativa e strumentale; opera mediante una propria struttura centrale, con sede in Roma, ed una rete periferica, costituita dagli Uffici Territoriali presenti in ogni capoluogo di provincia, garantendo una capillare organizzazione su tutto il territorio regionale e nazionale;
7. per le attività informatiche, l'ACI si avvale della propria società in house ACI Informatica, la quale è inserita nei grandi progetti per la Pubblica Amministrazione (realizzazione e gestione del Pubblico Registro Automobilistico; sistema di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per conto delle Regioni convenzionate con l'ACI; collaborazione con il MIT per l'attuazione del D. Lgs. 98/2017, relativo al documento unico di circolazione), con prestazioni tecnologiche di livello e know-how specializzato, insieme alle più innovative tecnologie di virtualizzazione, architetture flessibili, modulari ed altamente affidabili;
 8. la Regione Valle d'Aosta e l'ACI, in qualità di Pubbliche Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, perseguono il comune obiettivo di migliorare l'azione amministrativa nell'ambito della complessiva gestione della tassa automobilistica, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, la sinergia e la complementarietà dei processi istituzionali, l'abbattimento dei costi, il consolidamento delle infrastrutture, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità delle banche dati, secondo le linee guida dettate dalle norme sopra citate ed, in particolare, dal comma 1 dell'art. 51 del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019. Sono, altresì, insiti nel menzionato comune obiettivo, i seguenti importanti aspetti correlati al miglioramento della gestione della tassa automobilistica e al perseguimento dell'interesse pubblico, fra i quali si ricorda:
 - il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale,
 - Il miglioramento dei servizi offerti al cittadino,
 - la tutela dei contribuenti e degli automobilisti,
 - l'ottimizzazione e la razionalizzazione della gestione degli archivi e delle banche dati,
 - il contenimento della spesa pubblica.

9. l'ACI ha proposto alla Regione lo sviluppo comune del Nuovo Sistema Tasse Automobilistiche regionali "NSTAR", mediante un rapporto di cooperazione amministrativa, all'interno del quale le PP.AA. coinvolte collaborano per il comune interesse pubblico di migliorare l'azione amministrativa relativa alla gestione della tassa automobilistica, secondo piani ed obiettivi condivisi. Ciò al fine di realizzare un sistema omogeneo ed evoluto per la complessiva gestione del tributo, necessario per la gestione, a livello nazionale, dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) di competenza dell'ACI, e a livello regionale, dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche. Giovando della perfetta sovrapponibilità dei sistemi e delle funzioni, si realizza in tal modo un sistema perfettamente integrato tra archivio nazionale e sistema informativo regionale, avvantaggiando entrambe le amministrazioni, anche attraverso economie di spesa.
10. al fine di poter valutare la proposta di cui al punto precedente, si è reso necessario aprire un tavolo di lavoro e un iter di confronto tra le parti per esaminare in collaborazione:
- la fattibilità dell'operazione in co-progettazione;
 - ipotizzare un piano di lavoro tecnico;
 - la sua personalizzazione e integrazione con i sistemi informativi della Regione e la relativa tempistica, anche con la finalità che il nuovo applicativo internalizzato ed integrato con il sistema informativo della Regione Autonoma Valle d'Aosta, resti nella titolarità e ad uso della medesima regione.
11. in seguito agli incontri tecnici che si sono succeduti alla proposta di cui sopra, è emerso:
- che l'ACI, in cooperazione con la Regione, porterà a termine entro il primo semestre 2023 l'attività di personalizzazione del sistema NSTAR rispetto alla normativa e alla gestione regionale delle tasse automobilistiche, la migrazione della base dati ed il confronto con i dati presenti sull'attuale sistema;
 - necessaria e propedeutica all'attività di cui al punto a) è la transizione, dal 1° gennaio 2023, della riscossione della tassa automobilistica versata dai soggetti residenti in Valle d'Aosta dall'archivio nazionale al sistema NSTAR, sempre integrato con il servizio "pagoBollo".
12. il sistema NSTAR:

- è agevolmente personalizzabile in relazione alla normativa regionale in materia di tassa automobilistiche e alle peculiarità regionali nella gestione del tributo;
 - consente alla Regione di disporre di un sistema personalizzato di gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e di mantenere l'analisi ed il controllo della riscossione sollecitata e coattiva;
 - è integrato dall'origine con il sistema informativo regionale e con l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) ed il Registro ufficiale dei proprietari e degli utilizzatori dei veicoli (PRA), garantendo così una maggiore correttezza dei dati in esso presenti e risparmi di costi e tempi nella fondamentale attività di notifica degli avvisi di accertamento tributari; l'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal PRA, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale;
 - dispone di moduli a disposizione dei contribuenti per la gestione digitale delle comunicazioni (istanze di esenzione, istanze di rimborso, memorie difensive a fronte di campagne di recupero...) migliorando, così, il servizio ai cittadini;
 - dispone di funzionalità per la sua integrazione all'interno del sistema informativo regionale.
13. l'Amministrazione regionale e l'ACI collaborano proficuamente da anni per l'attività di contrasto all'evasione connessa ai tributi sui veicoli e per l'assistenza contribuenti, anche per il tramite dell'ufficio PRA di Aosta e che l'ultimo accordo di collaborazione, scadente il 31 dicembre 2022, e approvato con Deliberazione della Giunta regionale in data 17 gennaio 2020, n. 7, è in fase di rinnovo per gli anni 2023 e 2024.
14. il comma 4, dell'art. 57 "Archivio regionale tasse automobilistiche", della citata legge regionale 9/2008, autorizza la Giunta regionale a stipulare con le autorità statali competenti e con gli altri soggetti interessati appositi protocolli d'intesa per stabilire le procedure per la definizione e il trasferimento dei flussi informativi, nonché le modalità per la trasmissione dei dati e l'interconnessione tra i relativi archivi.

15. ai sensi dell'articolo 51, comma 2ter, del sopracitato D.L. 124/2019, mediante cooperazione regolata da apposito disciplinare, l'ACI può essere affidataria della gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche da parte delle Regioni, Province Autonome e Agenzia delle entrate e che in tal senso si potrà procedere con successivi atti amministrativi.

Visto

1. il parere dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA che esclude, a determinate condizioni, dall'ambito dell'applicazione dell'IVA le collaborazioni tra le Regioni e le Province Autonome e l'ACI in materia di tasse automobilistiche.

Tenuto conto

1. della documentazione prodotta dall'ACI, sui vantaggi tecnici ed economici a supporto della eventuale scelta della Regione di utilizzare NSTAR come sistema di riferimento nel proprio processo di internalizzazione dell'archivio e della gestione della tassa automobilistica, di seguito sinteticamente riassunti:
- il sistema NSTAR è sviluppato con un'architettura tecnologica modulare “a microservizi”, implementato con tecnologie all'avanguardia e con la garanzia di un utilizzo di lunga durata, secondo lo standard ODA (Open Digital Architecture) che consentirà:
 - a) il massimo livello di sicurezza dei dati e dell'applicazione stessa;
 - b) la massima efficienza del sistema implementando i servizi in una configurazione flessibile, scalabile e facilmente mantenibile;
 - c) l'applicazione di tecnologie all'avanguardia per implementare un sistema aperto, collaborativo e che valorizzi la trasparenza;
 - d) la costruzione di un sistema “digital-native” che si propone di risolvere il procedimento amministrativo di gestione del tributo in modalità digitale e solo come eccezione in modalità analogica.
2. che nella documentazione di cui al punto precedente, ACI ha evidenziato che il sistema NSTAR:
- consentirà la gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), secondo quanto previsto dall'Art. 51, comma 2-bis, della Legge 157/2019 e per la comunicazione ed integrazione fra quest'ultimo e tutti gli

archivi regionali; NSTAR come unico sistema di gestione, consentirà anche il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, in armonia con quanto disposto dall'art. 51 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni con la L. n. 157/2019;

- svolgerà ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento di ANTA e, in particolare, alle riconciliazioni delle posizioni tributarie con gli archivi regionali;
 - è stato costruito per garantire la gestione, in forma sussidiaria, di tutte le funzioni che l'archivio nazionale, come previsto dal DM 418/98, deve assicurare alle Amministrazioni che ad oggi se ne avvalgono ed in futuro se ne vorranno avvalere, considerando altresì che l'ACI, in quanto gestore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni;
 - utilizza la perfetta integrazione fra archivio regionale e archivio nazionale, essendo NSTAR un unico sistema di gestione che garantisce una uniformità ed omogeneità di gestione del tributo, mediante l'adozione delle medesime regole di funzionamento: ciò consentirà di realizzare le economie di scala previste dall'Art. 51, comma 1, della Legge 157/2019 in quanto, sempre tramite NSTAR, ACI svolgerà anche le funzioni di soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, analogamente a quanto già fatto per pagoBollo per il pagamento della tassa automobilistica tramite pagoPA.
3. che nell'ambito del tavolo di lavoro, l'ACI e la Regione Autonoma Valle d'Aosta hanno condiviso, per macroprocessi, una programmazione delle attività di integrazione del nuovo applicativo NSTAR con il Sistema informativo regionale, con una suddivisione delle competenze fra le parti, nell'esecuzione delle relative attività, di cui si darà atto nel piano operativo annuale.

Considerato

1. che il nuovo applicativo in parola NSTAR, non è reperibile sul mercato ed è attualmente in fase di sviluppo (nota ACI prot. n. 1087 del 29/03/2022), la Regione Valle d'Aosta e l'ACI, manifestano l'interesse a cooperare per:
 - la gestione dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche;

- la personalizzazione e l'integrazione dell'applicativo gestionale NSTAR nel complessivo sistema informativo regionale;
- la gestione del tributo, organica e contemporanea alla fase di transizione dall'attuale applicativo regionale al nuovo applicativo NSTAR, con la prevista dismissione dell'attuale

le Parti convengono quanto segue

Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Art. 1

Oggetto dell'accordo di cooperazione

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Automobile Club d'Italia cooperano ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, per lo sviluppo e la gestione dell'archivio regionale delle tasse al fine di:
 - a. Progettare e realizzare un sistema informativo omogeneo ed evoluto, denominato NSTAR, finanziato da ACI e in corso di sviluppo, per la gestione della tassa automobilistica, sia a livello di archivio nazionale (ANTA), di competenza dell'ACI, sia a livello di archivio regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - b. personalizzare il sistema secondo la normativa ed il modello gestionale delle tasse automobilistiche della Regione;
 - c. far cooperare l'archivio regionale delle tasse automobilistiche con l'archivio nazionale ANTA, di cui ne rappresenta una componente essenziale, con l'obiettivo di semplificare e migliorare la complessiva gestione del tributo e conseguire risparmi di spesa;
 - d. integrare tale sistema nel complessivo sistema informativo della Regione Valle d'Aosta. A questo riguardo, tale sistema avrà un alto grado di personalizzazione e integrazione con i sistemi informativi della Regione

Valle d'Aosta (sistema informativo della contabilità, gestionale delle entrate, portale dei pagamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ecc.). Tale integrazione, consentirà alla medesima Regione di utilizzare le proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, nel quale è integrato l'archivio nazionale, qualificato da ACI essere al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/ 2019, per garantire la continuità del servizio. Il sistema Informativo di cui trattasi, integrato nei sistemi informativi della Regione Valle d'Aosta, rimarrà nella disponibilità della stessa Regione Valle d'Aosta.

Art. 2

Caratteristiche dell'accordo di cooperazione

1. L'Accordo di cooperazione tra la Regione Valle d'Aosta e l'ACI si basa su un rapporto di collaborazione equiordinato tra le parti al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento: ciò prevede la messa a fattor comune delle professionalità, delle risorse e delle molteplici e differenziate esperienze di entrambe le pubbliche amministrazioni nella gestione dell'attività amministrativa relativa ai tributi (per ACI: la tassa automobilistica, comprensiva della particolare ed articolata gestione del Noleggio Lungo Termine, e l'IPT; per la Regione Valle d'Aosta: la tassa automobilistica, l'IRT, l'Imposta sulla RC auto e tutti i tributi di competenza regionale) e della conoscenza dei rispettivi sistemi informativi, ai fini dell'integrazione del sistema informativo regionale con l'applicativo NSTAR. L'Accordo, ad oggetto pubblico, viene a configurarsi come una modalità consensuale e coordinata di esercizio del pubblico potere, con la finalità del migliore perseguimento del pubblico interesse affidato alla cura delle stesse Amministrazioni.
2. La gestione dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche tramite l'applicativo NSTAR prevede l'attuazione organica delle seguenti fasi al fine di assicurare, in maniera efficiente ed efficace, la continuità del servizio di riscossione, l'assistenza ai contribuenti, il controllo delle tasse automobilistiche e la gestione del tributo da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta:
 - a. trasferimento della riscossione spontanea della tassa automobilistica di

- competenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta dal sistema informativo nazionale SINTA al sistema NSTAR a decorrere dal 1° gennaio 2023, attività propedeutica basilare per tutte le attività di personalizzazione e verifica del sistema successive, come stabilito dal tavolo di lavoro tra la Regione e l'ACI;
- b. la personalizzazione di NSTAR secondo la normativa e la prassi gestionale del tributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che saranno esplicitate nel piano operativo annuale, e la sua integrazione con il sistema informativo regionale;
 - c. il riversamento dei dati dall'attuale sistema regionale al sistema NSTAR ed una fase di esercizio in parallelo durante la quale occorrerà verificare se entrambi gli applicativi manifestano lo stesso comportamento al verificarsi di eventi modificativi della base dati;
 - d. lo spegnimento del sistema regionale ed il passaggio definitivo al nuovo applicativo NSTAR internalizzato per la gestione del tributo;
 - e. l'organica gestione della tassa automobilistica da assicurare durante tutte le fasi di cui ai precedenti punti che richiede anche il continuo aggiornamento ed allineamento delle rispettive basi dati dell'archivio nazionale ANTA e regionale delle tasse automobilistiche (anche nel periodo transitorio di coesistenza dei due sistemi), che la Regione Valle d'Aosta e l'ACI garantiscono attraverso un'organica azione pubblica coordinata e complementare.
3. Completata la fase di personalizzazione e impianto del sistema, NSTAR permetterà alla Regione Autonoma Valle d'Aosta di continuare disporre di un proprio sistema di gestione della tassa automobilistica regionale che la Regione potrà decidere se collocare residente presso la propria infrastruttura tecnologica o mantenere presso quella dell'ACI che, come noto, è conforme ai requisiti di massima sicurezza e resilienza definiti nella Circolare AGID n. 1/2019.

Articolo 3

Archivio nazionale della tassa automobilistica (ANTA) e Archivio delle tasse automobilistiche della Regione Valle d'Aosta - Modalità di svolgimento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione

- 1. Aci gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), sul quale vengono integrati i dati provenienti dalle seguenti fonti certificanti:

- dal PRA, compresi i dati relativi ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine, acquisiti ai sensi dell'art. 51, comma 2 -bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 e con le modalità operative stabilite dal DM 28 settembre 2020;
- dalle fonti certificanti costituite dagli archivi regionali delle tasse automobilistiche delle Regioni, delle Province Autonome e dell'Agenzia delle Entrate, per le Regioni la cui tassa automobilistica è gestita da tale Agenzia;
- delle altre fonti previste dal Decreto 25 novembre 1998, n. 418,

e svolge una funzione di “orchestrazione” dell'intero sistema di gestione della tassa automobilistica.

2. Le Parti collaborano con le risorse e le competenze necessarie all'attuazione del presente Accordo di cooperazione, ivi incluse:

- le risorse professionali necessarie alla progettazione, lo sviluppo e la gestione del citato sistema informativo e del tributo;
- le proprie strutture nel territorio regionale ed, eventualmente per ACI in caso di necessità, con le proprie strutture presenti in tutto il territorio nazionale;
- le relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici, per il migliore svolgimento delle attività di comune interesse.

Art. 4

Commissione paritetica e piani operativi

1. In ossequio al rapporto di collaborazione e di equiordinazione su cui si basa il presente Accordo di cooperazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del medesimo Accordo, sarà istituita una Commissione Paritetica formata da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti dell'ACI designati dallo stesso Automobile Club d'Italia, costituita con apposito atto amministrativo adottato dal Dirigente della Struttura finanze e tributi con il quale vengono anche definite le regole di funzionamento. I rappresentanti designati dall'ACI, sono comunicati all'Amministrazione regionale, per l'adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione. La

Commissione ha compiti propositivi e di verifica del complessivo stato di attuazione del presente Accordo; può formulare proposte di miglioramento ed ottimizzazione delle procedure ed evidenziare eventuali criticità che dovessero manifestarsi nell'esecuzione dell'Accordo.

2. La Commissione paritetica elabora il piano operativo annuale entro 60 gg dalla sua istituzione ed entro il mese di novembre negli anni successivi.
3. La Commissione Paritetica viene convocata di norma una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che se ne presenti la necessità, secondo le relative regole di funzionamento ed è convocata dal coordinatore. I rappresentanti della Commissione, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte della Commissione in base all'ordine del giorno stabilito per la riunione.

Art. 5

Decorrenza e durata dell'Accordo di Cooperazione ed eventuale interruzione

1. Il presente Accordo di collaborazione decorre dal 1° gennaio 2023 e ha termine il 31 dicembre 2024.
2. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.
3. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi oneri da ristorare, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 6

Regolamentazione dei profili di carattere economico

1. Il perseguimento del comune interesse (ed obiettivo) di carattere pubblicistico di migliorare la complessiva gestione della tassa automobilistica, mediante il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 e 2-bis del menzionato art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, caratterizza il presente Accordo di cooperazione. Entrambe le pubbliche amministrazioni, si pongono in tale Accordo in posizione equiordinata, ognuno nell'ambito della propria sfera di competenza, anche nell'ottica della complementarità delle attività svolte, al fine

di coordinare i rispettivi ambiti di intervento. Tale coordinamento implica la regolamentazione di profili di carattere economico come necessario riflesso delle attività informatiche che in esso sono interessate.

2. Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività informatiche di cui al presente Accordo di cooperazione, da ristorare forfettariamente ad ACI, sono intesi come importo massimo da corrispondere secondo le voci di spesa riportate nelle tabelle seguenti:

anno 2023		
procedure	attività	totale
Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità delle base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale. Analisi dei dati e controllo degli accessi	28.197,00	28.197,00
Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo	16.918,00	16.918,00
Istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti	11.279,00	11.279,00
Totale stima costi differenziali		56.394,00

anno 2024		
procedure	attività	totale
Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Controllo di qualità delle base dei dati. Calcolo della tassa automobilistica dovuta. Avvisatura digitale. Analisi dei dati e controllo degli accessi	42.296,00	42.296,00
Controllo di merito e generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo	25.377,00	25.377,00
Istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti	16.918,00	16.918,00
Totale stima costi differenziali		84.591,00

3. Le citate spese sono rendicontate trimestralmente dall'ACI, nei limiti massimi indicati nelle precedenti tabelle, e le stesse saranno corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento fiscale.
4. Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione di quanto previsto dal presente Accordo di cooperazione saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione ed autorizzazione da parte della Commissione paritetica nell'ambito dei Piani operativi annuali.
5. La Regione, non sostenendo costi suppletivi in relazione alle attività di cui al presente Accordo, non necessita di ristoro delle spese.

Art. 7
Prescrizioni specifiche a carico delle parti

1. Fatto salvo il rimborso di cui al precedente articolo 6, restano a carico delle parti tutti gli eventuali ulteriori oneri ed i rischi relativi derivanti dalla esecuzione dei procedimenti previsti nel presente accordo.
2. Tutte le attività svolte dall'ACI e dalla Regione sono soggette alla normativa statale e regionale in materia di diritto d'informazione, accesso agli atti, autocertificazione, tutela dei dati personali, semplificazione, conservazione degli atti, informatizzazione delle procedure.
3. L'ACI e la Regione, anche dopo la scadenza del presente accordo, sono tenuti a provvedere agli adempimenti necessari alla rendicontazione, alla riconsegna della documentazione e a quanto altro attinente alle attività da ciascuno svolte.

Art. 8
Modifiche

1. Ogni modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata, redatta e sottoscritta dalle parti a pena di nullità.
2. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Art. 9
Trattamento dei dati personali e nomina del Responsabile

1. Le parti restano titolari del trattamento dei dati contenuti negli archivi di rispettiva competenza.
2. L'ACI e la Regione sono nominati rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per i dati di competenza dell'altra parte.

Art. 10
Sottoscrizione digitale

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 21 e 24 del CAD.

Aosta, il

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

il Dirigente della Struttura finanze e tributi

documento firmato digitalmente

per l'Automobile Club d'Italia

il Presidente

documento firmato digitalmente



DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28
DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione per lo sviluppo e la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche tramite il sistema NSTAR in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della giunta Regionale n. 1548 del 6 dicembre 2022, è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione per lo sviluppo e la gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche tramite il sistema NSTAR per il biennio 2023-2024, (di seguito Accordo di cooperazione) tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, rappresentata, per la sottoscrizione della presente nomina, dal dirigente pro-tempore della Struttura finanze e tributi dott.ssa Luigina Borney, nata ad Aosta il 13 luglio 1966, CF BRNLGN66L53A326H, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 6 settembre 2021 che interviene e agisce nel presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 3 lettera i), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

E

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio 1945, domiciliato presso la sede dell'Ente, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di cooperazione oggetto del presente Accordo, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del GDPR è l’ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con DGR n. 441 del 5 aprile 2018.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta effettuate dall'ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, il cui schema è stato approvato con DGR 1548/2022. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. L'ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dall'ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina dell'ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI per il tempo strettamente necessario al

conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal medesimo Accordo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. L'ACI per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'Amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo di cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di back up o di restore, di un piano di Disaster Recovery e di Business Continuity, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo di cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, l'ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di

cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale“;

- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, l'ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta come previste dall'accordo vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.

- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta e a cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare l'ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, l'ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle user id attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "best practices" vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. L'ACI è tenuta ad informare la Regione Autonoma Valle d'Aosta ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne

comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.
Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, l'ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9 Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del GDPR 2016/679;
2. L'ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Il dirigente della Struttura finanze e tributi

Luigina Borney

(documento firmato digitalmente)

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

(documento firmato digitalmente)